

CIRCOLARE DEL LAVORO DEL 15 NOVEMBRE 2016

A cura di Massimo Pipino

- 1) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: obblighi in materia di distacco internazionale di lavoratori**
- 2) INPS – Messaggio n. 4315 del 27 ottobre 2016: modalità di utilizzo dei ticket per domande Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria**
- 3) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Decreto relativo ai “voucher” per baby-sitting riconosciuto alle madri lavoratrici autonome ed imprenditrici**
- 4) Ancora sulle modifiche apportate alla disciplina del DURC “on-line” e sui i primi chiarimenti del Ministero**
- 5) Legge di bilancio 2017 - articolo 43: esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018**
- 6) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nota n. 20137 del 2 novembre 2016: ulteriori chiarimenti in tema di “voucher”**
- 7) Il trattamento economico in busta paga della festività soppressa del 4 novembre**
- 8) INPS - comunicato relativo al sisma del 30 ottobre 2016: è imminente l’attivazione degli Uffici mobili**
- 9) Bozza Legge di Stabilità 2017: disciplina dell’ottava salvaguardia in favore dei lavoratori esodati**
- 10) INPS – Messaggio n. 4270 del 24 ottobre 2016: Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto**
- 11) Governo: è stato approvato il Decreto Legislativo in materia di corretto impiego dei lavoratori extracomunitari in attività stagionali**
- 12) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: aggiornamento delle FAQ in materia di lavoro accessorio**
- 13) Interventi del Ddl di bilancio 2017 in materia di Welfare aziendale**
- 14) DdL Bilancio 2017: novità in materia di detassazione degli incentivi all'erogazione dei premi di risultato**
- 15) La Commissione per gli interpellati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce nuove indicazioni in materia di sicurezza**
- 16) Ddl lavoro autonomo collegato alla Manovra. Via libera dal Senato al provvedimento. Il testo passa ora alla Camera**

17) Ministero del Lavoro e delle Politiche Economiche: avviso pubblico per l'accesso al Fondo per la partecipazione dei lavoratori alle imprese

18) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: avviso pubblico per l'accesso al Fondo per la partecipazione dei lavoratori alle imprese

19) Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 193: nuove regole per l'ingresso di cittadini ExtraUE per motivi di lavoro stagionale

20) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: chiarimenti e conseguenti indirizzi operativi in materia di utilizzazione nel corso del 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga

21) DDL "Jobs act" – lavoro autonomo: più tutele a favore degli iscritti alla gestione separata

22) Corte di Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 19 ottobre 2016, n. 44327: responsabilità del datore delle lesioni occorse al dipendente

1) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: obblighi in materia di distacco internazionale di lavoratori

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, il Decreto 10 agosto 2016 con la definizione degli standard operativi le regole di trasmissione per effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva, posta a carico dai prestatori di servizi (datori di lavoro) che distaccano lavoratori in Italia (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 136 del 2016). Il prestatore di servizi (l'impresa stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che distacca lavoratori in Italia), entro 24 ore del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione che può essere annullata entro 24 ore del giorno precedente l'inizio del primo periodo di distacco. Ogni variazione successiva dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo. Tale adempimento si applica anche alle Agenzie di somministrazione e avverrà tramite il modello UNI Distacco UE. Le disposizioni del Decreto entreranno in vigore il 26 dicembre 2016.

2) INPS – Messaggio n. 4315 del 27 ottobre 2016: modalità di utilizzo dei ticket per domande Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

L'INPS ha provveduto ad emanare l'allegato messaggio n. 4315 del 27 ottobre 2016, con il quale, in merito all'utilizzo del ticket per le domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), comunica che è stata rilasciata la procedura con cui le aziende possono effettuare, su domande già trasmesse, l'associazione del ticket e della UP Uniemens. La nuova procedura è disponibile all'interno della sezione UNICIGO sotto la voce "Gestione xml". Le domande CIGO, dopo essere state inviate tramite le funzionalità "Flusso .xml", resteranno in attesa di essere protocollate e indirizzate alla sede INPS competente per territorio, facendo salva la data di presentazione dell'istanza, fino a quando non saranno state integrate con il ticket e la UP Uniemens. All'interno di questa nuova

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

funzione viene anche richiesto di effettuare l'allegazione del file .csv e di completare la sezione "Dichiarazioni" presente anche sulla domanda inviata con la applicazione on line. Al termine dell'integrazione dei dati richiesti si dovrà convalidare la domanda per reintegrarla nel normale flusso. Nella fase di primo rilascio della procedura, al fine di consentire all'utenza di adeguarsi alle nuove modalità operative ed all'Istituto di monitorare il flusso ed il corretto funzionamento delle procedure, le domande inviate tramite flusso .XML potranno essere integrate con le nuove informazioni richieste entro 7 giorni dalla data di invio, prima di essere prese in carico dalle sedi INPS competenti. Trascorsi 7 giorni dall'invio della domanda, se non c'è stato nessun intervento da parte dell'utente, le domande saranno ugualmente inoltrate alle sedi. A partire tuttavia dal 20 Novembre 2016, tutte le domande telematiche CIGO inviate con il flusso .xml, per poter essere protocollate ed inviate alla sede INPS, dovranno necessariamente essere integrate con le modalità sopra descritte.

3) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Decreto relativo ai "voucher" per baby-sitting riconosciuto alle madri lavoratrici autonome ed imprenditrici

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, il Decreto 1° settembre 2016 con l'estensione dell'erogazione del voucher per l'acquisto dei servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità e nei 3 mesi successivi ovvero per un periodo massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, hanno la facoltà di richiedere per l'anno 2016, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati (ai sensi dell'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92).

La richiesta può essere presentata anche dalle lavoratrici che abbiano usufruito in parte del congedo parentale. Per accedere al beneficio la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici entro il 31 dicembre 2016, indicando a quale delle 2 opzioni intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

4) Ancora sulle modifiche apportate alla disciplina del DURC "on-line" e sui i primi chiarimenti del Ministero

Come noto e già riferito in una precedente "RASSEGNA" il 19 ottobre 2016 è stato pubblicato il D.M. 23 febbraio 2016, che ha apportato alcune modifiche al D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. DURC on line. Le modifiche hanno riguardato l'ambito soggettivo ed oggettivo della verifica di regolarità contributiva e le regola specifiche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali. Torniamo sulla materia per ulteriori precisazioni in conseguenza della pubblicazione della circolare n. 33/2016 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce i primi chiarimenti in materia. Le modifiche - ricordiamo - riguardano in primis la necessità che la regolarità contributiva vada accertata anche nei confronti delle Casse edili, non solo per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, ma anche per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative. Si premette, infatti, che l'iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell'edilizia. Come già specificato (cfr. circolare n. 5/2008 e interpello n. 54/2008), sussiste l'obbligo di iscrizione alle Casse edili per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di *"esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro"*. Il Ministero del lavoro in relazione a questa prima modifica precisa, in primo luogo, che le modifiche apportate sono volte a chiarire l'ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali - effettuata dall'Istituto, indipendentemente dal contratto collettivo applicato - e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile. Per evitare, dunque, che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alla Cassa edile da parte di quelle imprese che, sebbene classificate in settore diverso dall'edilizia, applicano il relativo contratto, si è specificato che la verifica riguarda anche queste ultime. Le ulteriori novità introdotte sono poi riferite alle condizioni di sussistenza della regolarità in alcune ipotesi di procedure concorsuali in atto. Le disposizioni in argomento già riconoscevano all'impresa in fallimento e all'impresa in amministrazione straordinaria una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti, rispettivamente, prima dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura. Le modifiche normative apportate sono volte ad estendere l'ambito di applicazione della predetta condizione di regolarità anche a quelle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al Decreto Legge n. 347/2003 (convertito dalla Legge n. 39/2004). Per altro verso, il D.M. non contempla più tra i requisiti necessari per il configurarsi di tale condizione di regolarità, l'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali, con la conseguenza che l'impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

dell'attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell'impresa. In caso contrario, infatti, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l'impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza.

5) Legge di bilancio 2017 - articolo 43: esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018

La bozza della Legge di bilancio 2017, all'articolo 43, prevede un nuovo esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato, anche attraverso l'impiego del contratto di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua (*"1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 2, ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1 comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ovvero pari almeno al 30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. L'esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo, studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 2, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando*

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze"). All'articolo 47, la medesima Legge prevede un esonero contributivo per i nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura ("1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, deco rsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis"). Dunque, la Legge di bilancio 2017 riconosce ai datori di lavoro privati - con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Tale esonero spetta, a domanda e alle suddette condizioni, ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al Capo II del DPCM del 25 gennaio 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

universitari. L'agevolazione si applica, inoltre, ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo, studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84,0 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio in questione.

Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, la Legge di bilancio 2017, articolo 47, prevede l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per l'imprenditore agricolo professionale (IAP), il quale dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. I soggetti interessati per beneficiare dell'agevolazione in parola devono avere meno di 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi. L'esonero, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50 per cento, e spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni nella previdenza agricola, con esclusione di quelle relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. L'agevolazione prevista dal Ddl Bilancio 2017, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nota n. 20137 del 2 novembre 2016: ulteriori chiarimenti in tema di “voucher”

La Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 20137 del 2 novembre 2016, ha fornito alcune risposte relative a quesiti sul lavoro accessorio, in particolare al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio, in seguito all'entrata in vigore lo scorso 8 ottobre del D.Lgs. n. 185/2016. I committenti non agricoli o professionisti, nell'ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga attività per tutta la settimana, possono anche effettuare una sola comunicazione, indicando specificatamente le giornate interessate, il luogo e l'ora di inizio e fine della prestazione per ogni singola giornata. Anche nel caso in cui il lavoratore svolga l'attività in un'unica giornata, ma con fasce orarie differenziate (ad esempio dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00) è sufficiente effettuare una sola comunicazione. Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche più lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati dei lavoratori siano dettagliatamente indicati. I datori di lavoro agricolo hanno la facoltà di effettuare la comunicazione con un arco temporale fino a 3 giorni, pertanto non è necessaria la comunicazione dell'orario di inizio e fine attività. Viene, inoltre, chiarito che le variazioni vanno comunicate almeno 60 minuti prima l'inizio dell'attività lavorativa nei casi di modifica:

- del nominativo del lavoratore;
- del luogo della prestazione.

Le comunicazioni vanno fatte almeno 60 minuti prima del nuovo orario:

- se si posticipa l'orario di inizio prestazione;
- se si anticipa l'orario di inizio prestazione.

Le variazioni vanno, invece, comunicate entro i successivi 60 minuti:

- se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa;
- se il lavoratore non si presenta.

Infine, se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto precedentemente comunicato, la variazione dovrà essere comunicata prima dell'inizio dell'attività ulteriore.

La mancata comunicazione della variazione prevede comunque la sanzione da 400 a 2400 euro. Invece, in caso di omessa dichiarazione di inizio attività nei confronti dell'Inps e di omessa comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, si procederà alla maxi sanzione per il lavoro nero. I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (ONLUS, P.A., partiti, ambasciate, etc) non sono tenuti a ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato Nazionale del lavoro, ma dovranno solo dichiarare l'inizio dell'attività presso l'Inps. Le comunicazioni possono essere effettuate dai consulenti del lavoro e dai professionisti abilitati per conto dell'impresa, tuttavia sarà comunque necessaria l'indicazione del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice nell'oggetto della mail. La comunicazione dovrà essere inviata alla sede dell'Ispettorato del luogo ove sarà svolta la prestazione di lavoro accessorio. Tuttavia, se viene erroneamente effettuata una comunicazione presso una sede diversa, il committente può comunque provare l'adempimento dell'obbligo.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

7) Il trattamento economico in busta paga della festività soppressa del 4 novembre

Con la busta paga del mese di novembre i datori di lavoro sono chiamati a gestire il pagamento della festività soppressa del 4 novembre. I riferimenti normativi predispongono come segue: La Legge 5 marzo 1977, n. 54, intitolata “*Disposizioni in materia di giorni festivi*” (Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1977, n. 63) stabilisce, al comma 2 dell'articolo 1, che “*a decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre*”. Il 4 novembre (festa dell'Unità nazionale) continua ad essere considerato giorno non festivo per il quale spetta comunque ai lavoratori dipendenti la prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica o il diverso o alternativo trattamento contemplato dalla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello. Si evidenzia che, la maggior parte dei contratti collettivi prevedono, in luogo dell'abolizione di tale festività, il pagamento ai lavoratori di tale giornata con le maggiorazioni previste per il lavoro festivo o cadente nella giornata di domenica, in modo da parametrare la quantificazione del trattamento retributivo spettante ai prestatori di lavoro.

Dal punto di vista pratico, è necessario fare riferimento alle due diverse modalità di paga e di trattamento economico:

- lavoratori con paga mensile, ai quali spetterà un'ulteriore quota giornaliera di retribuzione, generalmente pari a 1/26 della paga mensile;
- lavoratori pagati ad ore, ai quali spetterà il trattamento retributivo corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale.

Qualora il contratto collettivo del settore di appartenenza preveda delle specificazioni differenti dalla “*normativa quadro*”, resta salva l'applicazione della contrattazione collettiva di settore. Riportiamo anche il caso in cui la contrattazione collettiva preveda la possibilità di gestire il trattamento riferito al 4 novembre attraverso strumenti economici alternativi, la cui scelta spetta al datore di lavoro; citiamo, ad esempio, per il c.c.n.l. Turismo stabilisce quanto segue: “*Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione*”. Nel frequente caso in cui nella giornata del 4 novembre sia previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa, al prestatore di lavoro competerà un trattamento economico pari alla normale retribuzione prevista contrattualmente, senza alcuna maggiorazione.

8) INPS - comunicato relativo al sisma del 30 ottobre 2016: è imminente l'attivazione degli Uffici mobili

Nelle regioni interessate dal sisma del 30 ottobre 2016, sono momentaneamente chiuse le agenzie di Foligno, Spoleto e Tolentino, le altre Strutture territoriali dell'Inps sono attive e garantiscono i servizi. Inoltre, al fine di assicurare le informazioni necessarie agli utenti, nonché la continuità dei pagamenti delle pensioni e delle prestazioni a sostegno del reddito, sono previsti per i beneficiari residenti nelle zone interessate servizi alternativi di emergenza. Non appena sarà possibile l'accesso ai territori colpiti, saranno allestiti Uffici mobili, per agevolare gli assicurati e i pensionati che avessero necessità di ricevere informazioni e presentare domande di prestazioni. Di tale attivazione sarà data ampia informazione.

Pagamento delle prestazioni

L'INPS, in collaborazione con Poste Italiane, ha attivato il "*pagamento in circolarità*" di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche temporanee ed occasionali – limitatamente a quelle riscosse in contanti agli sportelli – modalità che consente la riscossione della pensione e delle altre prestazioni presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. Tale modalità è consentita per tutti i pagamenti localizzati presso uffici postali ubicati nelle provincie interessate dal terremoto. I beneficiari sono esonerati dall'obbligo della presentazione del certificato di pensione e della lettera di avviso. Al momento del pagamento, il pensionato – o la persona delegata alla riscossione – dovrà esibire un documento d'identità valido o un documento sostitutivo rilasciato dagli uffici anagrafici attivati nei comuni colpiti. Tale modalità sarà operante fino al ripristino della funzionalità degli uffici postali dichiarati inagibili.

9) Bozza Legge di Stabilità 2017: disciplina dell'ottava salvaguardia in favore dei lavoratori esodati

L'ottavo provvedimento di salvaguardia per i lavoratori esodati tutela 27.700 lavoratori, allungando i termini di decorrenza della pensione previsti dai precedenti provvedimenti: le regole sono contenute nell'articolo 34 della Legge di Stabilità 2017, almeno secondo le bozze. L'ottava provvedimento di salvaguardia dei lavoratori esodati prevede, in pratica, che il termine di decorrenza della pensione sia portato al 2018 o, in alcuni casi, al 2019 (dalla precedente scadenza del gennaio 2017). Ecco quali sono gli esodati coinvolti:

- 8mila collocati in mobilità o trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi, o anche non governativi, che sono stati stipulati entro la data del 31 dicembre 2011, oppure, in mancanza di accordi, da aziende cessate o interessate dall'attivazione di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale). I due cambiamenti rispetto alle regole previste dalla settima salvaguardia sono: la cessazione dall'attività lavorativa deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2012 (prima, era fine 2011) e il diritto alla pensione che va perfezionato entro i 36 mesi successivi alla fine della mobilità (contro i precedenti 12).

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- 9.200 prosecutori volontari autorizzati entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario alla data del 6 dicembre 2011, che maturano la pensione entro il 6 gennaio 2019 (in precedenza il termine era il 2017).
- 1.200 prosecutori volontari, sempre autorizzati entro il 4 dicembre 2011, che non hanno contributi accreditati entro il 6 dicembre 2011, ma che ne abbiano almeno uno, derivante da effettiva attività lavorativa, compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013, con maturazione della pensione entro il 6 gennaio 2018 (anche qui, contro il precedente 2017).
- 7.800 cessati dal servizio che perfezionano i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2018.

I rapporti lavorativi devono essere cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del Codice di procedura penale ovvero in applicazione di accordi collettivi d'incentivo all'esodo stipulati con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011.

- 700 in congedo per assistere figli con disabilità grave che perfezionano il requisito per la pensione entro il 6 gennaio 2019.
- 800 a tempo determinato cessati fra il 2007 e il 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, che maturano la pensione entro il 6 gennaio 2018.

Le domande vanno presentate entro l'1 marzo 2017 (60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità), in base alle procedure previste per le diverse categorie di lavoratori dalle precedenti salvaguardie.

10) INPS – Messaggio n. 4270 del 24 ottobre 2016: Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto

L'INPS ha emanato il Messaggio n. 4270 del 24 ottobre (disponibile in allegato), con il quale ha provveduto a ricordare che, per l'anno 2016, l'aliquota contributiva che deve essere assunta come riferimento per il calcolo ed il successivo versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per i lavoratori iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri) con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 è pari al 33%. La medesima misura (33%) permane, in genere, con riferimento ai lavoratori iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri), con decorrenza successiva al 1° gennaio 1996. Per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale – la cui posizione contributiva è contrassegnata dal codice di autorizzazione "3G" – l'aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per il personale assunto post 31 dicembre 1995, iscrivibile al FPLD è, invece, pari a 32,65%. La stessa aliquota si applica agli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS. Per i lavoratori iscritti alla gestione CTPS, la misura della contribuzione correlata è quella generale del 33%

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

11) Governo: è stato approvato il Decreto Legislativo in materia di corretto impiego dei lavoratori extracomunitari in attività stagionali

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 137 del 26 ottobre 2016, in esame definitivo, il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni d'ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, per motivi d'impiego in qualità di lavoratori stagionali. Duplice l'obiettivo della direttiva europea: da un lato, consentire ai datori di lavoro di soddisfare il proprio fabbisogno di manodopera stagionale e, sull'altro versante, garantire che i cittadini di Paesi terzi, lavoratori stagionali in Italia, non siano impropriamente utilizzati.

L'attuazione della direttiva implica modifiche sia al Decreto Legislativo 25 luglio 1988, n. 286. (Testo Unico sull'Immigrazione, TUI) sia al relativo regolamento di attuazione (adottato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

12) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: aggiornamento delle FAQ in materia di lavoro accessorio

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato l'allegata nota n. 20137 del 2 novembre 2016, con la quale fornisce alcune risposte a quesiti inerenti il nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio.

13) Interventi del Ddl di bilancio 2017 in materia di Welfare aziendale

Nel disegno di legge, all'articolo 22, comma 2, si prevede che per l'anno 2017 anche le seguenti somme non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente:

- i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, aventi le caratteristiche previste dall'articolo 15, comma 1, del TUIR, o aventi per oggetto il rischio di una delle malattie considerate gravi, come individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
- i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

Con riferimento, invece, all'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, il Ddl di bilancio 2017, nello stesso articolo 22, al comma 3, prevede che tali disposizioni debbano interpretarsi nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore

privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale.

14) DdL Bilancio 2017: novità in materia di detassazione degli incentivi all'erogazione dei premi di risultato

Dalla bozza della Legge di bilancio 2017 emergono le possibili novità in materia di detassazione ed in particolare l'intento di incentivare l'erogazione dei premi di risultato. Si alzano infatti gli importi dei premi ed anche i limiti reddituali subiscono un incremento al fine di ampliare i possibili beneficiari. Modificando le disposizioni contenute nella legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 2015), la nuova legge di Bilancio 2017 apporta una serie di cambiamenti:

- gli importi dei premi (articolo 1, comma 182, Legge n. 208/2015) passano da 2.000 a 3.000 euro. Tale limite è aumentato fino ad un importo non superiore 4.000 euro (attualmente 2.500) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
 - il limiti reddituale che consentono al beneficio attualmente è di 50.000 euro di reddito di lavoro dipendente nel periodo di imposta precedente, con le modifiche previste nel disegno di legge, tale limite salirebbe a 80.000 euro;
 - interventi previsti anche sul comma 184. A tale comma infatti si aggiunge il seguente periodo *"Le somme ed i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182"*;
 - il disegno di legge prevede anche un comma 184 bis, secondo cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva:
 - a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto;
 - b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo;
 - c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.
- Il Disegno di legge prevede poi ulteriori interventi nel testo unico delle imposte sui redditi finalizzati ad agevolare l'utilizzo del welfare aziendale.

15) La Commissione per gli interpellati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce nuove indicazioni in materia di sicurezza

La Commissione per gli interpellati ha risposto ad alcuni quesiti in materia di sicurezza sul lavoro. Si riportano di seguito gli interpellati più d'interesse per il settore edile.

Interpello n. 12/2016

Applicazione dell'articolo 109 (recinzione di cantiere) del D. Lgs. n. 81/08 nel caso di cantieri stradali

La Commissione interpellati ha risposto ad un quesito della Regione Toscana in merito all'applicazione dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 81/08 ed in particolare se la segnaletica e delimitazione di cantiere prevista dal Codice della Strada e definita dal Decreto ministeriale 10 luglio 2002 possa essere intesa anche come recinzione di cantiere ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n.81/08. Nel caso di cantieri stradali spesso la recinzione di cantiere, oltre ad avere la funzione di impedimento all'accesso di estranei, ha anche la funzione di misura di sicurezza dei lavoratori che operano all'interno del cantiere. La Commissione ritiene che, ove la delimitazione di cui al Codice della strada abbia le caratteristiche di "impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni", la stessa deve considerarsi idonea anche ai fini dell'articolo 109 del TU sicurezza.

Interpello n. 13/2016

Possibilità di considerare come costo per la sicurezza l'utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso

La Commissione interpellati ha risposto ad un quesito della Regione Toscana in merito alla possibilità di considerare, tra i costi della sicurezza, l'utilizzo di una piattaforma di lavoro elevabile (PLE), in sostituzione di un ponteggio metallico fisso, perchè, tale soluzione, nel caso specifico, appare migliorativa delle condizioni di sicurezza per l'esecuzione dei lavori previsti.

La PLE, non riportata nell'elenco degli apprestamenti di cui all'allegato XV.1, è da considerare costo della sicurezza nel caso in cui il coordinatore la ritenga misura preventiva e protettiva per lavori interferenti. L'allegato XV, punto 4.1., lettera b), prevede infatti che la stima dei costi contenga le misure preventive e protettive previste nel PSC per lavorazioni interferenti. Tali misure comprendono, tra l'altro, le attrezzature di lavoro, definite al punto 1.1.1, lettera d).

Interpello n. 14/2016

Oneri delle visite mediche ex articolo 41 del D. Lgs. n. 81/08

La Commissione interpellati ha fornito indicazioni sui costi relativi agli accertamenti sanitari dei lavoratori (oneri inerenti il trasporto con mezzo pubblico o privato qualora il medico competente indichi una casa di cura, dove espletare esami ed indagini, lontana dal luogo in cui il lavoratore svolge l'attività lavorativa) e sul tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria.

È stato chiarito che i costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore, compresi i costi connessi ai necessari spostamenti, ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro (al riguardo è stato richiamato l'interpello n. 18/2014).

Interpello n. 16 del 2016

Necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all'interno delle quali operano esclusivamente soci lavoratori

La Commissione interPELLI ha risposto ad una istanza della Regione Marche in merito all'applicazione dell'articolo 47, comma 2, del D. Lgs. n. 81/08, sul rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel caso di aziende all'interno delle quali operano esclusivamente soci lavoratori.

È stato chiarito che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all'interno delle quali operano esclusivamente soci lavoratori, qualora non si proceda alle elezioni previste dall'articolo 47, commi 3 e 4, anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza devono essere esercitate dal rappresentante territoriale o da quello di sito produttivo.

16) Ddl lavoro autonomo collegato alla Manovra. Via libera dal Senato al provvedimento. Il testo passa ora alla Camera

È stato approvato il 3 novembre in Aula al Senato, con 173 pareri favorevoli e 53 astenuti, il disegno di legge collegato alla Manovra concernente i rapporti di lavoro autonomo. L'obiettivo del testo, che passerà ora all'esame della Camera, è quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro. Questi i provvedimenti di maggiore interesse

L'articolo 5 modifica l'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre del 1986, n. 917, introducendo l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e delle spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente, e l'intera deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Nel contempo, viene esclusa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno precedentemente prevista. Attualmente le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Una volta che il Ddl sarà entrato in vigore, i liberi professionisti potranno dunque detrarre per intero dal reddito spese, un massimo di 10 mila euro impiegati per l'aggiornamento formativo, master, congressi e potranno inoltre beneficiare dello stesso diritto circa gli esborsi sostenuti per l'orientamento, la ricerca di servizi lavorativi e la certificazione personale delle competenze per un massimo di 5 mila euro l'anno. Un cambiamento fiscale che vuole essere da impulso per incentivare la formazione professionale.

L'articolo 8 modifica l'articolo 64, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (cosiddetto "testo unico maternità e paternità"), stabilendo il principio secondo cui le lavoratrici

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

iscritte alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto di percepire l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa.

L'articolo 9 estende la durata e l'arco temporale entro il quale i lavoratori iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 335 del 1995 possono usufruire dei congedi parentali. In particolare, si prevede che, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

L'articolo 10 reca disposizioni per la tutela nei casi di gravidanza, malattia e infortunio. Si prevede che il rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infortunio ma rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio e fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi assicurativi maturati durante il periodo di sospensione, usufruendo di una rateizzazione del pagamento.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di tutela contro la malattia in favore degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per i quali si stabilisce che i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Infine, l'articolo 19 stabilisce che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali e alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita e di lavoro e risponde comunque a criteri di ragionevolezza.

17) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: integrazione delle risorse disponibili per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga

La Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 34 datata 4 novembre 2016, con la quale vengono fornite le necessarie ed attese indicazioni operative al fine di l'ampliamento delle risorse sugli Ammortizzatori Sociali in Deroga, attribuite alle Regioni. In particolare, la circolare chiarisce la possibilità di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014, sino al

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

50% delle risorse attribuite alle Regioni e Province Autonome. Il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante *“disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 ed è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L’articolo 2, comma 1, lettera f, punto 1 – Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015 – ha aggiunto all’articolo 44 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015, dopo il comma 6, il comma 6-bis, con il quale è stata ampliata, sotto diversi profili rispetto alla previgente disciplina, la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 (*“6-bis: Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome”*); .

18) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: avviso pubblico per l’accesso al Fondo per la partecipazione dei lavoratori alle imprese

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 9 novembre 2016, l’allegato avviso pubblico, corredato di modulo e di formulario, con cui sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), i cui criteri di utilizzo sono contenuti nel Decreto interministeriale del 20 giugno 2016. Possono essere ammesse al beneficio le società per azioni italiane o di altri Paesi dell’Unione europea, con una o più sedi secondarie nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell’articolo 2508 del codice civile. La data di scadenza è 10 marzo 2017.

www.commercialistatelematico.com

E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

19) Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 193: nuove regole per l'ingresso di cittadini ExtraUE per motivi di lavoro stagionale

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016, il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 193, con le disposizioni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, in attuazione della Direttiva 2014/36/UE. Il decreto legislativo entra in vigore il 24 novembre 2016.

19) Corte di Cassazione - Sezione III penale - sentenza 26 ottobre 2016, n. 45198

La Legge n. 300 del 1970, articolo 4, (c.d. Statuto dei lavoratori) vieta espressamente l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che consentano il controllo a distanza dei lavoratori, permettendone l'installazione, se richiesti da esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale, solamente previo accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o con quelle aziendali, o, in mancanza di accordo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. La disposizione, tuttora vigente, pur non trovando più sanzione nella medesima Legge n. 300 del 1970, articolo 38, comma 1, a seguito della soppressione del riferimento all'articolo 4, nel suddetto articolo 38, comma 1, da parte del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 179, (che colma la lacuna mediante il combinato disposto dei suoi articoli 114 e 171, che confermano quanto disposto dall'articolo 4, e rinviano alle sanzioni contemplate dalla suddetta Legge n. 300 del 1970, articolo 38, comma 1, con la conseguente esclusione della depenalizzazione della fattispecie ad opera del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 1, comma 1, essendo prevista la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto e non la sola pena pecuniaria), prevede una condotta criminosa rappresentata dalla installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consenso sindacale (o autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati) o permesso dall'Ispettorato del lavoro. Si tratta di un reato di pericolo, essendo diretto a salvaguardare le possibili lesioni della riservatezza dei lavoratori, con la conseguenza che per la sua integrazione è sufficiente la mera predisposizione di apparecchiature idonee a controllare a distanza l'attività dei lavoratori, in quanto per la punibilità non è richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle attrezzature, essendo sufficiente l'idoneità al controllo a distanza dei lavoratori

20) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: chiarimenti e conseguenti indirizzi operativi in materia di utilizzazione nel corso del 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 34/2016 sul cui contenuto si ritiene opportuno richiamare l'attenzione.

Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante *“disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma*

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Intervento in materia di ammortizzatori sociali in deroga di ampliamento della possibilità di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 fino al 50% delle risorse attribuire alle le regioni e province autonome

1) Quadro normativo

Il Decreto Legislativo 24 settembre 2016 n.185, recante “*disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 ed è entrato in vigore il giorno successivo della pubblicazione. L'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1) “Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015” ha aggiunto all'articolo 44 del predetto Decreto Legislativo n. 148 del 2015, dopo il comma 6, il comma 6-bis, con il quale è stata ampliata, sotto diversi profili rispetto alla previgente disciplina, la possibilità per le regioni e le province autonome di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014. Acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo prot. n. 6420 del 4 novembre 2016, si forniscono di seguito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla disposizione recata dal provvedimento normativo sopra richiamato.

2) Modalità applicative

Le regioni e le province autonome possono derogare ai criteri introdotti dal D.I. n. 83473 citato nella misura del 50% delle risorse ad esse assegnate (non più solo nella misura del 5%). Tale quota, in continuità con la previgente disciplina, può essere superata disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali e delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Le regioni e le province autonome devono assegnare le risorse ad esse attribuite per interventi destinati preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

Oltre a quanto previsto nei punti a e b, le regioni e le province autonome, previa comunicazione al Ministero e con indicazione dell'ammontare, possono finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro. Azioni che, comunque, devono avere inizio entro il 2016.

Le regioni e le province autonome possono disporre delle risorse ad esse assegnate da provvedimenti emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione, a chiusura di tutte le situazioni ancora pendenti, indipendentemente dall'anno di finanziamento di riferimento, seguendo l'ordine cronologico degli interventi concessi. I trattamenti saranno autorizzati nei limiti delle risorse disponibili.

In deroga al comma 64 dell'articolo 2 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, le regioni e le province autonome possono disporre delle risorse disponibili, e fino ad esaurimento delle stesse, con provvedimenti aventi effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31 dicembre 2016.

Per i trattamenti che hanno inizio entro la fine dell'anno 2016, le regioni e le province autonome possono decretare anche dopo tale data e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei limiti del 50%.

Al fine di poter dare una corretta quantificazione delle risorse assegnate e ancora disponibili, per i periodi antecedenti al 2016, l'INPS è stato autorizzato ad erogare il trattamento solo a seguito dell'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome dei decreti di concessione relativi ai periodi anteriori al 2016, che devono essere adottati entro e non oltre il 30 novembre 2016.

Il documento di prassi in parola, inoltre, chiarisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sua funzione di coordinamento tra le Amministrazioni dello Stato, ha invitato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a verificare, tramite apposito parere da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, l'ulteriore ipotesi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali in deroga la cui decorrenza sia successiva al 31 dicembre 2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori, comunque, siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

Da parere espresso nella allegata nota della predetta Avvocatura Generale dello Stato, si evince la possibilità di utilizzare le risorse a disposizione delle regioni e delle province autonome per i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, fermo restando, comunque, che i relativi provvedimenti di concessione devono essere adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Alla presente circolare, si allega la tabella con l'indicazione delle risorse assegnate alle regioni e province autonome successivamente all'entrata in vigore del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014, con il dettaglio delle risorse stanziato secondo la nuova ripartizione del 50%.

Allegato dell'Avvocatura Generale dello Stato - Cs. 40692/16. Circolare applicativa relativa all'intervento di ampliamento della possibilità di derogare fino al 50% delle risorse attribuire alle regioni e province autonome ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014. Articolo 44 comma 6 bis del D.Lgs. n. 148/2015. Richiesta di parere.

Con la nota in riferimento, codesto Ministero ha chiesto il parere della Scrivente sulla bozza di circolare predisposta sulla base della disposizione contenuta nell'art. 44, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 148/2015 (recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"), introdotta con l'articolo 2, comma 1, lettera f) punto 1 del D.Lgs. 185/2016, ed in particolare sulla esatta portata della norma stessa. La nuova disposizione si inserisce dopo il comma 6 del medesimo articolo 44, recante ("Disposizioni finali e transitorie"). Il testo delle due norme (commi 6 e comma 6 bis) è il seguente.

6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle

risorse assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.

6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.

Nella richiesta di parere codesto Ministero precisa di avere predisposto una bozza di circolare la quale prevede che "le regioni e province autonome possano utilizzare le risorse a loro disposizione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 e fino all'esaurimento delle stesse, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per periodi oltre il 31.12.2016". Nello stesso schema è altresì indicato che resta ferma "l'impossibilità che le predette prestazioni possano iniziare dopo tale data".

Nella richiesta si prospetta inoltre la possibilità che la norma possa consentire di autorizzare i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interi-enti ordinari, scaduti dopo tale data", e si chiede di conoscere l'avviso della Scrivente rispetto a tale facoltà.

Ciò premesso, questa Avvocatura osserva quanto segue.

Il comma 6 del citato art. 44 prevede che "per l'anno 2015 le regioni e le province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità ", anche in deroga agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 83473/2014 "in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite". Il comma 6 bis appare diversamente formulato. In particolare la norma prevede per le regioni e province autonome la possibilità "nell'anno 2016" di utilizzare (sempre anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 83473/2014), fino al 50% delle risorse attribuite, con riferimento "ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente ", destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa. In alternativa le stesse risorse possono essere destinate "ad azioni di politica attiva del lavoro. La disposizione si differenzia dunque da quella relativa al 2015 (e contenuta nel comma 6):

- *per avere elevato dal 5 al 50% la quota di utilizzabilità delle risorse attribuite;*
- *per avere consentito la utilizzazione delle stesse risorse con riferimento sia agli ordinari trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, sia ai trattamenti in deroga:*
- *per avere previsto la destinazione alternativa delle risorse;*
- *per avere previsto infine che l'utilizzo delle risorse possa essere disposto “nell'anno” 2016, (e non anche, come previsto nel comma 6, “per l'anno” 2015).*

Sulla base di tali premesse sembra quindi potersi affermare che – tenuto conto della formulazione della norma – non appare preclusa la possibilità di utilizzazione delle risorse “nell'anno” 2016 (e pertanto entro il 31.12.2016) per trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche con decorrenza successiva al 31.12.2016.

21) DDL “Jobs act” – lavoro autonomo: più tutele a favore degli iscritti alla gestione separata

Con il Jobs Act Lavoro Autonomo arrivano nuove tutele previdenziali per i professionisti ed i lavoratori parasubordinati. Si tratta del Ddl n. 2233, approvato dal Senato con 173 voti a favore e 53 astenuti, contenente “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”. Il testo passa ora alla Camera. L'estensione delle tutele previdenziali prevista dal Ddl anche conosciuto come “*Jobs Act*” lavoratori autonomi, come definiti dall'articolo 2222 Codice Civile, prevede il riconoscimento per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata INPS dell'indennità di maternità nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. Per i lavoratori autonomi che prestano la loro attività continuativa per un committente, inoltre, eventuali gravidanze, malattie o infortuni non implicano obbligatoriamente l'estinzione del rapporto di lavoro, ma la sospensione, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare. A partire dall'1 gennaio 2017 gli iscritti alla Gestione Separata INPS avranno diritto:

- a un trattamento economico per congedo parentale per 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino;
- all'indennità di maternità che spetterà, a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa, per i 2 mesi precedenti il parto e per i 3 mesi successivi;
- sospensione, senza diritto al corrispettivo, fino a 150 giorni per anno solare in caso di gravidanza, malattia e infortunio di lavoratori che operino in via continuativa per un committente, a meno che non venga meno l'interesse del committente.

22) Corte di Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 19 ottobre 2016, n. 44327: responsabilità del datore delle lesioni occorse al dipendente

Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni occorse all'operaio in conseguenza dell'uso del macchinario, il quale, pur non presentando alcun difetto di costruzione o di montaggio, per come in concreto utilizzato ha comunque esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi, in particolare in quei casi in cui la rimozione della protezione prevista dal costruttore sia conseguenza di prassi aziendale per l'aumento dei ritmi produttivi.

15 novembre 2016

Massimo Pipino